



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

Provincia di Oristano

www.comuneaidomaggiore.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

ORIGINALE

N° 40 del 04.07.2012

Oggetto:	Rimborso spese viaggio studente pendolare frequentante la Scuola Primaria A.S. 2011/2012. indirizzi al Responsabile del Servizio.
-----------------	--

L'anno **Duemiladodici**, addì **quattro** del mese di **Luglio**, alle ore **18.00** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LICHERI	Attilio	X	
2	ATZORI	Renato	X	
3	NIOLA	Graziella	X	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che presso il Comune di Aidomaggiore, con decorrenza dal 06.02.2009, è residente una minore frequentante attualmente la IV^a classe della scuola primaria presso il Comune di Sedilo e che il trasporto della stessa è garantito quotidianamente dai genitori;

Vista la richiesta ns prot. n°1241 del 16.04.2012 avente ad oggetto: "Richiesta Rimborso spese viaggio per frequenza scolastica";

Considerato che la famiglia richiedente dimora in una località campestre che dista circa 7 Km dal centro di Aidomaggiore, e giornalmente accompagna la minore presso la Scuola Primaria di Sedilo (circa 14 Km al giorno A/R) dove attualmente frequenta, non usufruendo pertanto del

servizio di Scuolabus che questo Comune ha organizzato per accompagnare i minori residenti alla Scuola Primaria di Norbello alla quale la Scuola Primaria di Aidomaggiore è stata accorpata dopo la sua soppressione;

Richiamati:

- l'art. 11 della Legge 31/84 " E' competenza dei Comuni esercitare le funzioni amministrative per l'attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole dell'obbligo situate nel rispettivo territorio. E nello specifico le funzioni concernenti il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo nel cui territorio risiedono gli alunni stessi",

- il regolamento di attuazione della suddetta legge regionale, approvato con deliberazione GR n° 5/6 del 03.02.2000, allegato D, il quale prevede tra le altre cose:

a) " che il servizio di trasporto sia rivolto agli alunni dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno di esso, a meno di 2 Km dalla scuola di appartenenza";

b) " [...] è ammissibile ricorrere al rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari. Tale rimborso, da riconoscere nella misura massima del 20% del costo della benzina super, dovrà essere commisurato alla percorrenza, considerando il tragitto più breve sia sul piano della distanza che del tempo, e all'effettivo numero dei giorni di lezione frequentata dagli alunni a cui è destinata l'erogazione;

Preso atto della richiesta di chiarimenti in merito al rimborso spese viaggio dovuta inoltrata da questo Comune alla RAS Assessorato Pubblica Istruzione, BB.CC Informazione Spettacolo e Sport (prot. n° 1019 del 13.04.2011);

Vista la risposta inoltrata a questo ente in data 19.04.2011 prot. n° 1083 con la quale si ribadisce che il rimborso spese , già accordato negli anni decorsi, può essere concesso, per continuità didattica, anche nel corrente anno scolastico, facendo gravare la misura del rimborso sui finanziamenti di cui alla Legge Regionale 25/1993 e Legge 62/2000;

Preso atto che presso il Comune di residenza è stata soppressa la scuola primaria e che la minore in argomento frequenta la scuola presso il Comune di Sedilo, per ragioni di continuità, in quanto vi risiedeva con il nucleo familiare di appartenenza fino al 05.02.2009 e ivi ha intrapreso la frequenza della scuola primaria;

Dato atto che il tragitto percorso per raggiungere la sede scolastica dalla località di dimora non è superiore a quello percorso dal servizio scuolabus organizzato dal Comune per accompagnare gli alunni presso la Scuola Primaria di Norbello;

Ritenuto opportuno garantire alla minore il diritto allo studio e procedere al riconoscimento del diritto spettante in misura pari ad 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro percorso A/R per due volte al giorno e commisurato alla percorrenza, considerato il tragitto più breve sia sul piano della distanza che del tempo che dell'effettivo numero dei giorni di lezione frequentate dall'alunna;

Ritenuto di dover dare opportune direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo;

Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell' art. 49 dell' art. 49 del citato Decreto Lgs. N°267/2000;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA

Di accogliere la richiesta di rimborso spese viaggio inoltrata a questo Comune al fine di garantire alla minore il diritto allo studio;

Di procedere al riconoscimento del diritto spettante dando atto che:

- il contributo spettante è relativo all'anno scolastico 2011/2012;
- il contributo viene riconosciuto per il percorso dalla località di dimora denominata Nuraghe Arghentu al Comune di Sedilo;
- l'importo spettante è pari ad 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro percorso A/R per due volte al giorno e commisurato alla percorrenza, considerato il tragitto più breve sia sul piano della distanza che del tempo che dell'effettivo numero dei giorni di lezione frequentate dall'alunna;
- che l'entità del rimborso non potrà superare in ogni caso a quello eventualmente corrisposto per garantire la frequenza presso la Scuola Primaria di Norbello individuata Scuola di appartenenza degli alunni di Aidomaggiore;

Di autorizzare il Responsabile del Servizio all'utilizzo delle risorse di cui all'intervento 1040505/5.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pietro Caria

Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Aidomaggiore 20.06.2012

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
Ass. Soc. Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, Si esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta Imputazione della spesa.

Aidomaggiore 20.06.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 13.07.2012

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria